

VERSO UN NUOVO DIRITTO PENITENZIARIO

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com

a.baigueraaltieri@libero.it

1. I profili definitori della sanzione criminale.

E' assai difficile, nell' Europa contemporanea, definire la struttura normativa e le nuove finalità della sanzione criminale. Oggi, infatti, la pena detentiva si diversifica, non ha una *ratio* uniforme e meta-geografica, si deve adattare alla Procedura Penale (e viceversa), è stata grozianamente contrattualizzata e, a volte, eccessivamente personalizzata. Tradizionalmente, nella Giuspenalistica di tutti gli Ordinamenti occidentali, si afferma che la sanzione è anzitutto uno strumento atto a risarcire o riparare il danno personale e collettivo cagionato da un atto illecito, ma rimane il problema, mai definitivamente risolto, di stabilire i confini tra il Diritto Processuale Penale, la Procedura Civile ed il Diritto Penitenziario. Infatti, la Mediazione Penale, positivamente o negativamente che sia, ha esaltato il valore della conciliazione tra reo e Parte Lesa, senza tuttavia specificare dove terminino le potestà dell' Autorità Giudiziaria e dove, viceversa, inizi il risarcimento patrimoniale e civilistico. Del pari, soprattutto in Svizzera e nei Paesi scandinavi, da almeno una sessantina d' anni, si mescolano sanzioni penali, misure di sicurezza e pene di rango amministrativo, con la conseguenza che non esiste più una linea di demarcazione netta tra il profilo giurisdizionale e gli strumenti rimediali di rango giustiziale. Anche nel contesto del Diritto Penale Minorile, esiste molta confusione, in tanto in quanto, dagli Anni Sessanta del Novecento, << *le misure previste nei confronti dei minorenni infrattori sono considerate come misure di protezione, di tutela e di educazione pronunciate nell' interesse esclusivo del minore, ma questa intenzione legislativa non può cancellare interamente le ambiguità e le forzature che stanno alla base* >> (van de KERCHOVE 1976 – 1977). Sotto il profilo dell' opportunità, il Diritto Penale Minorile deve senz' altro rappresentare un' eccezione riabilitativa anziché punitiva, ciononostante rimane pur sempre gravemente a-tecnico parlare di << *misure che hanno essenzialmente una finalità di aiuto e di assistenza* >> (CARTUYVELS 2002). Il minorenni ed il giovane adulto hanno diritto ad un temperamento istituzionale, tuttavia v' è pure da chiedersi se abbia senso creare una *ratio* trattamentale conforme alla Pedagogia più che al Diritto in senso stretto. Nella Giuspenalistica, l' atipicità e la stra-ordinarietà non dovrebbero nemmeno essere ipotizzate e menzionate, al fine di garantire l' imparzialità e la certezza del Diritto. Il minorenni non può essere oggetto di protezione anche a costo di ledere i Principi fondamentali che stanno alla base di un Ordinamento giuridico.

Un' altra pericolosa anomalia del Diritto Penale contemporaneo afferisce all' uso sistematico dell' ammenda, che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee pretende di introdurre nelle Procedure Penali degli Stati dell' UE in alternativa alla carcerazione. SPIELMANN (1996) esorta a non confondere mai le sanzioni di natura penale con quelle di matrice amministrativa, in tanto in quanto << *l' ammenda non ha carattere penale e non può essere riconosciuta la sua natura punitiva. Questa qualificazione è una vera e propria forzatura* >>. In effetti, dal 2005, la Corte di Giustizia Europea ha parzialmente corretto il proprio orientamento giurisprudenziale.

Un ulteriore ambito definitorio ambiguo ed incerto è quello dei << *diritti dell' uomo* >> nel senso penalistico (TULKENS & van de KERCHOVE 2006). Nel contesto dell' esegesi dell' Art. 6 CEDU, la Corte di Giustizia ha introdotto una nuova definizione allargata dei lemmi << *sanzione penale* >> e << *pena* >>. P.e., la Corte ha interpretato come << *penalmente rilevanti* >> i provvedimenti disciplinari, le condanne amministrative e le sanzioni del Diritto Tributario. Nel 1987, il Gruppo di Ricerca dell' UE sui diritti dell' uomo ha affermato che << *esiste oggi una relativizzazione delle frontiere stabilite nel diritto interno [degli Stati dell' UE] tra le sanzioni penali e quelle non penali ... si tratta di un concetto " fluido " >>. Anche nel *leading case Jussila**

vs. *Finlandia* del 23/11/2006, la Corte, alla luce dell' Art. 6 CEDU, mescola sanzioni fiscali e sanzioni penali nel senso tradizionale. Attualmente, nell' Unione Europea, molti Ordinamenti non distinguono tra penalità di rango amministrativo e pene in senso propriamente penalistico, in tanto in quanto l' ammenda, colpendo il responsabile a livello pecuniario, rieducherebbe meglio di un trattamento penitenziario.

2. Le alternative alla pena carceraria.

Ad eccezione degli Ordinamenti della Scandinavia, nell' Europa centrale e meridionale si confonde l' Abolizionismo con un Riduzionismo pieno di inutile retorica e privo della necessaria serietà tecnica. Entro siffatto contesto bizzarro, non sono mancati Autori completamente retribuzionisti che propongono la pena di morte come l' Alternativa per antonomasia. Provvidenzialmente, esistono Dottrinari equilibrati, a parere dei quali sarebbe maggiormente fruttuoso incentivare nuove sanzioni extra-murarie, come la messa alla prova, l' applicazione del braccialetto elettronico e la conversione delle pene accessorie in pene principali. Nel Diritto Penitenziario francese, la Criminologia degli Anni Duemila ha conferito un ruolo di primaria importanza al lavoro di pubblica utilità, alla liberazione provvisoria, alla sospensione condizionale, all' ammonimento ed alla Mediazione Penale (DANET 2006). Giustamente, van de KERCHOVE (2006) asserisce che << tutte queste forme di diversificazione rafforzano la personalizzazione trattamentale della pena concentrandosi attentamente sulla gravità oggettiva del reato commesso... [Bisogna] porre dei limiti a seconda del singolo caso >>. In effetti, nell' Art. 75 schwStGB, il <<piano di esecuzione >>, almeno in teoria, dev' essere adattato in base alla personalità specifica di ogni ristretto, specialmente nel caso della riabilitazione carceraria dei minorenni e degli infra-25enni (mirabile, a tal proposito è l' Art. 61 schwStGB). Anche il belga DE PAUW (2002) reputa positivo << applicare sanzioni alternative per i delitti meno gravi >>, il che, attualmente, significa distaccarsi culturalmente e scientificamente dall' onnipresenza del carcere all' interno dell' apparato sanzionatorio tipico degli USA, in cui l' imprigionamento è divenuto la normalità a fronte di devianze bagatellari e diversamente reprimibili.

Negare alternative alla pena carceraria significa violare i Principi democratico-sociali della sussidiarietà e della proporzionalità delle sanzioni criminali. Van de ZYL SMIT (1994) sosteneva, a fronte del crescente populismo di una ventina d' anni fa, che le pene, detentive e non, debbono necessariamente essere proporzionate sulla base di una << scala penale >> graduale, grazie a cui equilibrare le sanzioni alla luce della maggiore o minore gravità dell' illecito commesso. Nella Common Law, HUDSON (1984) parla di << intervento a gradi >>, al fine di impedire l' ipertrofia e la divinizzazione del Diritto Penale.

Purtroppo, << lo sviluppo delle sanzioni cosiddette alternative non reca necessariamente ad una diminuzione del ricorso alla privazione della libertà. Infatti, la maggior parte delle "alternative " resta legata all' imprigionamento sussidiario in caso di mancato rispetto delle condizioni o in caso di recidiva >> (AUSTIN & KRISBERG 1981). In Europa e pure nei Paesi anglofoni, la probation, la sorveglianza elettronica ed il lavoro di pubblica utilità non hanno avuto il successo preventivato dai Dottrinari più ottimisti della fine del Novecento (van KALMTHOUT 2001 ; TONRY 1996). Persino la Magistratura non manifesta il giusto equilibrio, in tanto in quanto << il fallimento [per recidiva] di una sanzione alternativa viene percepito come doppiamente imputabile al delinquente, che si dimostra indegno della fiducia concessagli e, di conseguenza, si ritrova ad essere punito più severamente di quanto non lo giustificasse il delitto originario >> (DE PAUW 2002). La recidiva, nel contesto delle pene alternative, è un boomerang che << ha un effetto perverso, poiché può creare un aumento della popolazione carceraria >> (TONRY 1996). Inoltre, se in alcuni Ordinamenti si puniscono meno le infrazioni lievi, viceversa si applicano pene sproporzionate e di lunga durata per i recidivi, per i parafiliaci violenti refrattari alla terapia e per i tossicomani cronici (TUBEX 2002). Anzi, la situazione diviene drammatica nel caso di reiterazione di gravi illeciti da parte di stranieri o di residenti indesiderati come i Rom o le altre minoranze (DE PAUW 2002). A tal proposito, van KALMTHOUT (2001) afferma che

esistono << strati della popolazione penitenziaria che sono sempre caratterizzati da una grave vulnerabilità socio-economica per motivi etnici o razziali >>.

Applicare alternative alla pena carceraria diventa oggi difficile nei Paesi più volte definiti da Christie << i grandi Incarceratori >>. Basti pensare che, nel 2005, in Inghilterra ed in Galles si contavano ben 648 detenuti ogni 100.000 abitanti. Nell'attuale Russia, la cifra è pari a 615. All'opposto, l'Islanda, la Norvegia e la Slovenia, con il loro scarso numero di ristretti, non hanno alcuna difficoltà nell'applicare soluzioni trattamentali extra-murarie. DÜNKEL & SNACKEN (2005) sottolineano che << le politiche penali giocano un ruolo importante e fanno la differenza. In particolare, è fondamentale il ruolo conferito alla privazione della libertà. Alcuni Paesi dell'Europa centrale (Repubblica Ceca e Lituania per esempio) sono riusciti a diminuire la loro popolazione carceraria con l'introduzione di sanzioni alternative che prima non esistevano >>. Viceversa, in Russia, l'opinione pubblica è contraria ad adottare forme espiative di tipo non penitenziario. Provvidenziale, nella C.S.I., è stata l'amnistia generale del 2005, che ha ridotto del 20 % la cifra di detenuti *in vinculis* (da 730 ogni 100.000 abitanti a 615). Un caso a parte è il Regno Unito, in cui il Legislatore, negli Anni Duemila, ha voluto demagogicamente esaltare il ruolo tradizionale del carcere e della << neutralizzazione >> del deviante. In Finlandia, l'ammenda è la sanzione criminale atipica maggiormente utilizzata, sicché, nei Penitenziari finlandesi, erano rinchiusi 190 persone ogni 100.000 residenti nel 1950, 110 ogni 100.000 residenti nel 1977 e, finalmente, soltanto 50 ogni 100.000 residenti nel 1999. LAPI & SEPPÄLÄ (2004) commentano che, in Finlandia, << la riduzione impressionante del tasso di detenzione è stata raggiunta grazie ad una politica riduzionistica coerente, implicante delle riforme legislative che limitano le possibilità d'applicazione della pena dell'imprigionamento. L'aumento recente (da 59 nel 2001 a 75 nel 2005) è dovuto al mancato pagamento delle ammende ed alla criminalità importata con le immigrazioni >>.

Non va dimenticato che l'abbassamento quantitativo della popolazione detenuta è stato reso possibile grazie alla scomparsa della pena di morte in tutta l'Europa nel II Dopoguerra. Viceversa, l'esistenza della pena capitale provoca sempre un incremento del numero di reclusi, in tanto in quanto la deterrenza diminuisce, per quanto ciò possa apparire come paradossale. Il Consiglio d'Europa, dopo lo scioglimento del Blocco Sovietico, è riuscito a far abrogare la pena di morte nei Paesi dell'Europa dell'Est. La Russia, nel proprio Ordinamento Penale, contempla la possibilità teorica di far eseguire condanne capitali, ma questo non avviene dal 1999. Come noto, negli USA l'iniezione letale, sostenuta e voluta dagli elettori, provoca un innalzamento vertiginoso della criminalità e stimola la recidiva, con effetti catastrofici e contrari alla tutela della dignità umana dei reclusi.

3. La *ratio* della sanzione criminale.

E' un grave errore criminologico << concentrarsi essenzialmente sui soli principi della dissuasione e della retribuzione. [Occorre] un concetto plurale e pluralista delle finalità della pena >> (AMBOS & STEINER 2002). Molto dipende dallo specifico momento storico attraversato da un gruppo sociale nazionale. P.e., negli ultimi due decenni, sta ritornando la *ratio* della pena intesa come riparazione del danno. Altri Dottrinari, come in passato Durkheim, univano l'espiatione carceraria al valore giuridico della difesa sociale. Altrettanto basilare è pure la *ratio* della riabilitazione (si pensi all' Art. 75 StGB o al comma 3 Art. 27 della Costituzione italiana). All'inizio degli Anni Duemila, negli Ordinamenti di Canada, Francia e Nuova Zelanda, si cercava, attraverso il carcere, di favorire sempre e comunque il reinserimento sociale del reo una volta terminata la fase espiativa. Come si può notare, non esiste una Teoria dominante e molto varia a seconda delle Dottrine criminologiche seguite.

Come acutamente osservato nella Criminologia olandese da van de KERCHOVE (2005), il trattamento penitenziario è mutevole nella misura in cui mutano le esigenze pedagogiche personali del condannato o dell'internato. Esistono varie fasi nel percorso rieducativo del reo e << le finalità della pena possono diventare diverse da quelle considerate nel momento dell'emissione della sentenza [di condanna], come dimostra la sostituzione progressiva del fine della

*risocializzazione al posto dei fini della prevenzione generale o della retribuzione >>. L' Esecuzione Penitenziaria non è mai statica, bensì dinamica, così come dinamiche e mutevoli sono le esigenze legate alla personalità del recluso, al quale è richiesto un percorso e non un immobilismo passivo. Persino i Magistrati giudicanti, come osserva van de KERCHOVE (2006), a livello di Motivazioni delle Sentenze di condanna, riconoscono una molteplicità di fini della pena, in tanto in quanto il responsabile del reato seguirà un cammino educativo che provocherà inevitabilmente parecchie mutazioni nel carattere, nell' indole, nei pensieri, nei comportamenti. Inoltre, l' opinione pubblica può anch' essa trasformarsi e, quindi, può sostenere, a livello politico, una *ratio* giuspenalistica completamente nuova. D' altra parte, in un regime democratico, è normale che cambino le regole fondamentali del Diritto Penitenziario.*

4. Il ruolo della Procedura Penale.

Nell' Europa cisalpina ed in quella mediterranea, si è assistito, nell' ultima trentina d' anni, ad un incremento delle potestà del Pubblico Ministero e, viceversa, ad un grave indebolimento del ruolo del Magistrato giudicante. P.e., basti pensare al caso dell' Italia, ove un << *fatto non costituente reato* >> viene qualificato tale, nel Mod. 45, senza l' opportuno intervento ermeneutico del GIP. La conseguenza, a livello penalistico, è un eccessivo potere dell' Autorità Giudiziaria requirente. Eguale osservazione vale pure per la Francia, ove la piena facoltatività dell' azione penale può ostacolare il normale apprezzamento interpretativo dell' Organo giudicante. L' indebolimento, in Europa, dell' AG si verifica, giustamente od ingiustamente che sia, anche attraverso misure sostitutive non giurisdizionali, come la transazione penale, gli accordi di rango amministrativo e la Mediazione Penale. Si tratta di giudizi alternativi utili e forse tale diminuzione del potere del Giudice è una naturale conseguenza dell' Abolizionismo e del Riduzionismo, ciononostante non si può negare che ci si trova di fronte ad un radicale mutamento rispetto ai tradizionali Principi della Procedura Penale ottocentesca e novecentesca (KAMINSKI 2006). La mente va pure, per esempio, al ruolo eccessivo dell' Agenzia delle Entrate nell' Ordinamento giuridico italiano, che vede assottigliarsi sempre di più il confine incerto tra attività giurisdizionale e meccanismi di riparazione giustiziale o, addirittura, stragiudiziale. In realtà, la confusione, dal punto di vista tecnico, è molto grave. In effetti, << *questa evoluzione si può comprendere alla luce del posto sempre più importante dei temi dell' insicurezza, della criminalità e della giustizia penale nei dibattiti pubblici e politici. Pressati dal successo dei partiti di estrema destra su queste tematiche, i governi esaltano le loro competenze penali per rafforzare la loro vacillante legittimità*>> (SNACKEN 2001). E' troppo facile, per i dirigenti di Partito, gestire, per finalità populistiche, come nel caso della Francia e del Belgio, il potere eccessivo dei Pubblici Ministeri e di una Polizia Giudiziaria potenzialmente e pericolosamente autonoma e giustizialista, come già avviene nello sciagurato caso degli USA, dove tutto è legittimato pur di placare le fami demagogiche del popolo degli elettori, adeguatamente plagiati e predisposti dalle cronache televisive strumentalizzate ed ansiogene. Entro tale contesto, che tutto nega o, viceversa, che tutto giustifica, << *i cittadini ricorrono sempre di più alla giustizia penale per la risoluzione di tutti i tipi di conflitto ... la prevenzione e la politica della sicurezza sono le parole-chiave sin dagli anni novanta ... tutti pongono l' accento sull' integrazione e sull' efficacia dei vari servizi competenti in materia penale* >> (HUYSE & VERDOODT 1999). In questo totale caos a-tecnico, fortunatamente, non manca, nella Criminologia europea, chi esorta a privilegiare le soluzioni stragiudiziali e la Mediazione, in tanto in quanto, almeno nell' ambito della micro-criminalità, << *le procedure accelerate portano spesso ad una risposta più repressiva. In effetti, la Mediazione Penale evita spesso il giudizio di “ non luogo a procedere “.* Queste nuove risposte penali fanno emergere nuovi attori penali alternativi al pubblico ministero, riportando equilibrio nel potere sanzionatorio, come accade nel caso degli assistenti giudiziari abilitati alla mediazione penale >> (RAES 2006). Oggi, la collettività tende a considerare come penalmente rilevante ogni controversia, anche quelle di rilievo civilistico ed amministrativo. Il Legislatore si rivela spesso incapace di trovare soluzioni intermedie. Purtroppo, l' Europa oscilla tra l' osannare a dismisura la

Magistratura requirente, oppure il dispensare assoluzioni mass-mediatiche fondate su comode dis-percezioni giornalistiche. Le alternative alla sanzione criminale costituiscono un ambito estremamente delicato e non debbono essere inficiate dalle logiche di Partito.

5. Il ruolo del Diritto Penitenziario.

Nell' ultima trentina d' anni, il Diritto Penitenziario ha mutuato molti strumenti rimediali dal Diritto Amministrativo nonché dal Diritto Processuale Amministrativo. Oggi, nelle Regioni europee francofone, il Direttore del Penitenziario, unitamente agli Educatori, è interpellato formalmente allorché la Magistratura di Sorveglianza deve decidere con afferenza a benefici alternativi quali i permessi di uscita, i congedi, la semi-libertà, la sorveglianza elettronica o la liberazione provvisoria. Anche gli incontri in Penitenziario, le telefonate esterne e le viste dei parenti costituiscono privilegi di rango amministrativo che, salvo gravi impedimenti, nulla hanno a che fare con la Procedura Penale o con il Diritto Penale sostanziale. P.e., si veda la Prassi seguita negli incontri con i congiunti nel Diritto Penitenziario cantonale ticinese. Un intervento della Magistratura *post judicatum* sarebbe oltremodo pesante e, comunque, completamente fuori luogo. TUBEX (2002) parla apertamente di predominanza giustiziale, anziché giurisdizionale, in tutto ciò che concerne << *lo statuto esterno del detenuto* >>. In Germania, in Spagna, in Grecia, in Francia, in Belgio e nei Paesi Bassi, i diritti fondamentali del recluso vengono tutelati con Procedure e Prassi che non coinvolgono più figure esterne tradizionali come il Pubblico Ministero (v. *leading-case Golder vs. UK* nel 1975 radicato presso la Corte di Giustizia Europea. V. pure, in Dottrina, SMAERS – 1994 -). Secondo l' autorevole parere di KAMINSKI (2006), << *il Diritto Penitenziario si trova oggi tra l' incudine ed il martello. Esso è vissuto come un pericolo da una parte del personale penitenziario, come una manna dai detenuti e come un nuovo baluardo di legittimazione e di preservazione dal carcere dalla criminologia critica. Esso si trova al centro del dilemma ben noto che oppone riforma e soppressione delle istituzioni penitenziarie. Ma il Diritto Penitenziario non può starsene fermo ad aspettare il raggiungimento dell' equilibrio nelle relazioni tra i poteri* >>.

6. Dottrine meta-normative in tema di Diritto Penitenziario.

Attualmente, molti amano parlare di << *contrattualizzazione della pena* >>, oppure anche di << *consensualismo penale* >>. Ovverosia, la sanzione criminale, dunque il carcere, sarebbe frutto del contratto sociale gius-naturalistico e non di un' imposizione eteronoma del Legislatore e del Magistrato. Seppur in maniera formalmente non espressa, tutti i consociati di tutte le epoche avrebbero scelto di rispondere al crimine con la privazione della libertà personale. Tale decisione collettiva non potrebbe dunque essere messa in discussione, in tanto in quanto preesistente nel Diritto Naturale connotato all' uomo sin dalle proprie origini. KAMINSKI (2006), pur non essendo favorevole al Consensualismo Penale, afferma che l' << *azione penale ha la peculiarità di contenere un nocciolo non negoziabile senza del quale non potrebbe esistere il diritto stesso* >>. Nella Common Law, CRAWFORD (2003) parla del neo-giusnaturalismo come di una serie di << *contratti [sociali] incontestabilmente centrali* >>. Altrettanto estremistico è il francofono SUPLOT (2005) quando sostiene che il Diritto Penale e, dunque, i Fondamenti teorici del Diritto Penitenziario, sono un << *contratto [sociale] tra pari per organizzare l' esercizio del potere* >>. La pervertita conseguenza del Contrattualismo contemporaneo è che la sanzione dev' essere supinamente accettata dal condannato, il quale, anzi, è tenuto ad auto-convincersi della giustezza e dell' opportunità della propria situazione, come accadeva in Unione Sovietica quando il reo doveva pubblicamente ammettere di aver tradito l' Ordinamento e di essersi comportato come un pericoloso nemico della pace sociale.

Negli Anni Duemila, i neo-giusnaturalisti sono molti, tanto nelle Destre quanto nelle Sinistre politiche, e pretendono di formare un Processo Penale incentrato sul potere incontestabile del Pubblico Ministero, a cui l' ubbidienza sarebbe dovuta nel nome di un presunto Diritto Naturale

supremo e perfetto, poiché esso deriva dalla Comunità delle origini. Non avrebbe, pertanto, nemmeno senso parlare dei Diritti inviolabili contemplati dalla CEDU e da molti Trattati di rango internazionale, come le Regole Penitenziarie Europee. Alcuni Dottrinari parlano del Consensualismo nel senso tanto individuale quanto sistemico. Sotto il profilo individuale, il condannato è rieducato nella misura in cui egli stesso si dichiara un rifiuto sociale da modificare. Sotto il profilo sistemico, tutti i consorziati dovrebbero accettare il giudizio della Magistratura e la conseguente sanzione senza nemmeno tentare di difendere il presunto responsabile. Si tratta di pratiche totalitarie e dittatoriali tutt' oggi tristemente diffuse nella Corea del Nord e nella Cina comunista. Il Consensualismo Penale intende giuridificare ogni minimo atto del cittadino e del residente, idolatrando lo Stato ed annullando la sfera della vita privata, familiare, morale, ideologica e persino religiosa. Il dissidente va neutralizzato.

B I B L I O G R A F I A

- AMBOS & STEINER**, *On the Rationale of Punishment at the Domestic and International Level*, in HENZELIN & ROTH, *Le droit pénal à l' épreuve de l' internationalisation*, LGDJ – Georg Bruylant, Paris / Genève / Bruxelles, 2002
- AUSTIN & KRISBERG**, *Wider, Stronger and Different Nets: the Dialectics of Justice Reform*, *Journal of Research on Crime and Delinquency*, 18, 1981
- CARTUYVELS**, *Les horizons de la justice des mineurs en Belgique: ver un retour << soft >> du pénal ?*, *Déviance et Société*, 26, 3, 2002
- CRAWFORD**, *Contractual Governance of Deviant Behaviour*, *Journal of Law and Society*, 30, 4, december 2003
- DANET**, *Justice pénale, le tournant*, Folio / Le Monde, Paris, 2006
- DE PAUW**, *Justitie onder invloed*, in SNACKEN, *Strafrechtelijk beleid in beweging*, VUB Press, Bruxelles, 2002
- DÜNKEL & SNACKEN**, *Prisons en Europe*, L' Harmattan, Paris, 2005
- HUDSON**, *Secrets of the Self: Punishment and the Right to Privacy*, in CLAES & DUFF & GUTWIRTH, *Privacy and the Criminal Law*, Intersentia, Oxford, 1984
- HUYSE & VERDOODT**, *A' la recherche de nouvelles formes d' intermédiation entre la population et la justice*, in van DONINCK & van DAELE & NAJI, *Le droit sur le droit chemin ?*, SSTC, Academia- Bruylant, Maklu, 1999
- (van) KALMTHOUT**, *Si non solvit in opere ...*, *Bijdragen de geschiedenis en ontwikkeling van onbetaalde arbeid als strafsanctie*, Wolf Legal Publishers, Proefschrift, Nijmegen, 2001
- KAMINSKI**, *Un nouveau sujet de droit pénal ?*, in MOREAU & DIGNEFFE, *Responsabilité et responsabilisation dans la justice pénale*, De Boeck-Larcier, Bruxelles, 2006
- (van de) KERCHOVE**, *Des mesures répressives aux mesures de sûreté et de protection. Réflexions sur le pouvoir mystificateur du langage*, *Revue de droit pénal et de criminologie*, 4, 1976 – 1977
- idem** *Quand dire, c' est punir. Essai sur le jugement pénal*, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2005
- idem** *Punir hors les murs en Belgique. La place des sanctions pénales non privatives de liberté dans le système pénal*, in PONCELA & ROTH, *La fabrique du droit des sanctions pénales au Conseil d' Europe*, La documentation française, Paris, 2006
- LAPPI & SEPPÄLÄ**, *Reducing the Prison Population: Long-term Experiences from Finland*, in Council of Europe, *Crime Policy in Europe: Good Practices and Promising Examples*, Council of Europe, Strasbourg, 2004
- RAES**, *Naar een communicatieve en participatieve justitie ? Een onderzoek bij het Openbaar Ministerie als hedendaagse bestraffer*, Doctorat criminologie, VUBrussel, 2006

- SMAERS**, *Gedetineerden en mensenrechten*, Maklu, Antwerpen, 1994
- SNACKEN**, *Justice et société: une justice vitrine pour une société en émoi. L' exemple de la Belgique des années 80-90*, Sociologie et Sociétés, 2001
- SPIELMANN**, *Deux conséquences du caractère pénal des amendes prononcées par la Commission des Communautés européennes dans le domaine du droit de la concurrence*, in TULKENS & BOSLY, *La justice pénale et l' Europe*, Bruylant, Bruxelles, 1996
- SUPIOT**, *Homo Juridicus. Essai sur les fondements anthropologiques du droit*, Seuil, Paris, 2005
- TONRY**, *Sentencing Matters*, Oxford University Press, Oxford, 1996
- TUBEX**, *Dangerousness and Risk: From Belgian Positivism to New Penology*, in TATA & HUTTON, *Sentencing and Society: International Perspectives*, Ashgate, Aldershot, 2002
- TULKENS & van de KERCHOVE**, *La nature et les contours de la peine. Regards croisés sur la jurisprudence interne et internationale. Une criminologie de la tradition à l' innovation. En hommage à Georges Kellens*, Larcier, Bruxelles, 2006
- (van) ZYL SMIT**, *Degrees of Freedom*, Criminal Justice Ethics, 13, 1994

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com

a.baigueraaltieri@libero.it